



LICEO «CAROLINA POERIO»
Collegio dei Docenti - 3 giugno 2020
Integrazione pro-tempore al PTOF d'Istituto
delibera n.20

Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha visto la sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 05 Marzo 2020, i docenti, con l'intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di "fare scuola" durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, nonché di contrastare l'isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l'uso delle piattaforme digitali, uso di tutte le funzioni del Registro Elettronico, utilizzo di video, libri, test digitali e app.

In considerazione dell'esistenza delle reali difficoltà che alunni e rispettive famiglie sono stati costretti ad affrontare, in presenza di questa nuova modalità educativa (disagi per mancanza di digitalizzazione e competenze informatiche, alunni con famiglie in difficoltà economica, alunni con bisogni educativi speciali), l'Istituto ha messo a disposizione in comodato d'uso, beni di proprietà e/o acquistati: notebook, SIM, pocket wifi.

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell'impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.

Nella considerazione, inoltre, che il periodo di DaD ha favorito la maturazione negli allievi di particolari *soft skills*, i docenti ritengono di intervenire ad integrare coerentemente i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento già presenti nel PTOF.

**Criteri di valutazione degli apprendimenti
degli alunni**

Sintesi O.M. 10 e 11 del 16/05/2020

Valutazione delle classi non terminali

(Art. 4 dell'OM 11 del 16/05/2020)

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

Ammissione

Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado **sono ammessi alla classe successiva**



in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento (DPR 22 giugno 2009, n. 122)

Le **eventuali valutazioni insufficienti**, relative a una o più discipline per ciascun alunno, sono espresse nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione finale.

Credito scolastico

Per l'**attribuzione del credito** restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017. Nel caso di **media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno**, è attribuito un **credito pari a 6**, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1.

<i>Media dei voti</i>	<i>Credito Scolastico (Punti)</i>		
	3° Anno	4° Anno	5° Anno
M < 6	6	6	7-8
M=6	7-8	8-9	9-10
6<M≤7	8-9	9-10	10-11
7<M≤8	9-10	10-11	11-12
8<M≤9	10-11	11-12	13-14
9<M≤10	11-12	12-13	14-15

Piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.)

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il singolo docente nel consiglio di classe predispone il **piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.



Eventuale non ammissione

Il C.d.C. può procedere alla mancata ammissione con motivazione espressa **all'unanimità nei casi in cui** ricorrano **contemporaneamente** le seguenti condizioni: I docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo sin dal primo periodo dell'attività didattica a causa di sporadica frequenza; Il C.d.C. abbia già opportunamente verbalizzato tale situazione nel primo periodo dell'anno scolastico dandone notizia alla famiglia e la sporadica o mancata frequenza durante il periodo della d.a.d. non sia imputabile a difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete.

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (Art. 5 dell'OM 11 del 16/05/2020)

Per gli **alunni con disabilità certificata** ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla **valutazione sulla base del piano educativo individualizzato**, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

Per gli **alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati** ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la **valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato**.

Per **gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati**, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la **valutazione degli apprendimenti è coerente con pianificato**.

Il **piano di apprendimento individualizzato**, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati e per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati.



Piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.) e Piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.) (Art. 6 dell'OM 11 del 16/05/2020)

Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, **in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono **un piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, **le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno** e i **correlati obiettivi di apprendimento** e li inseriscono in una **nuova progettazione** finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.

Decorrenza attività integrative

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, le **attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti**, nonché al **piano di apprendimento individualizzato**, costituiscono **attività didattica ordinaria** e hanno inizio a decorrere **dal 1° settembre 2020**. Dette attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia (DPR 8 marzo 1999, n. 275), le attività didattiche su indicate sono realizzate attraverso **l'organico dell'autonomia**, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. Nel caso del **trasferimento tra istituzioni scolastiche**, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.



Situazioni particolari (Art. 8 dell'OM 11 del 16/05/2020)

Ritiro dalle lezioni

Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all'istituzione scolastica di iscrizione il **ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020**, non è **consentito il reintegro in classe per l'anno scolastico 2019/2020**.

Esami di idoneità e integrativi

Gli **esami di idoneità** per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, nonché gli **esami integrativi** per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, **in presenza entro il 1° settembre 2020**, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62

Rientro anticipato da mobilità all'estero

Per gli **alunni** che siano stati oggetto di **rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale**, il consiglio di classe, al fine di procedere al riallineamento del percorso dell'alunno con quello della classe di appartenenza, tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e interculturali acquisite nel corso dell'esperienza all'estero, ancorché non certificate formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di redigere il piano di apprendimento individualizzato per l'eventuale recupero e integrazione degli apprendimenti.



ESAMI DI STATO

Ammissione alunni interni (Articoli 2 e 3 dell'OM 10 del 16/05/2020)

La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno **17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l'avvio dei colloqui.**

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, **anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62.** L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

Documento del Consiglio di Classe (Art. 9 dell'OM 10 del 16/05/2020)

Entro il **30 maggio 2020** il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, **un documento** che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre: a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa; b) i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all'articolo 17 comma 1; c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione



dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto.

Credito Scolastico

(Art. 10 dell'OM 10 del 16/05/2020)

Il **credito scolastico** è attribuito fino a un massimo di **sessanta punti** di cui **diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta**. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A alla OM 10 del 16/05/2020.

<i>Media dei voti</i>	<i>Credito Scolastico Convertito per ammissione classi quinte</i>		
	3° Anno	4° Anno	5° Anno
$M < 5$	----	----	9-10
$5 \leq M < 6$	----	----	11-12
$M < 6$	----	----	----
$M=6$	11-12	12-13	13-14
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15	15-16
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17	17-18
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19	19-20
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20	21-22

I **docenti di religione cattolica** partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, i **docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica**.

I **PCTO** concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.



Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.

Il Collegio dei Docenti, infine, considerate le O.M. 10 e O.M.11 del 16/05/2020 ed in relazione alle riflessioni riportate in premessa, nella seduta del 3 giugno 2020 con delibera n.20 **integra** il proprio PTOF con la "Griglia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento durante le attività didattiche realizzate con la DaD"; la "Griglia di valutazione per gli studenti con disabilità grave (PEI differenziato)"; e condivide l'uso dei format di P.I.A. e P.A.I. allegati, liberamente adattabili alle specifiche esigenze.